

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO, SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI URBANISTICHE

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Dieci del mese di Novembre, presso la sede legale dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia, c/o Comune di Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9, Casalecchio di Reno (BO)

TRA

MASSIMO BOSSO, nato Casalecchio di Reno (Bo) il 15 Gennaio 1958, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia nonché di Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno, in nome, per conto e nell'interesse dei quali agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia n. 35 del 30/10/2017 e di quella del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 75 del 26/10/2017;

STEFANO RIZZOLI, nato a Bologna (Bo) il 24 Aprile 1950, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Monte San Pietro, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Monte S. Pietro n. 66 del 25/10/2017;

STEFANO MAZZETTI, nato a Bologna (Bo) il 6 febbraio 1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sasso Marconi, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sasso Marconi n. 55 del 25/10/2017;

DANIELE RUSCIGNO, nato a Bologna (Bo) il 26 Luglio 1974, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Valsamoggia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 83 del 28/10/2017

STEFANO FIORINI, nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 4 Aprile 1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Zola Predosa, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Zola

Predosa n. 62 del 25/10/2017;

PREMESSO CHE

- in osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione i Comuni possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata;
- ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 20/2000 i Comuni possono stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito Ufficio di Piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi;
- tale modalità organizzativa è confermata nel progetto di nuova legge urbanistica regionale del 27 febbraio 2017
- Il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) riconosce priorità di accesso ai finanziamenti alle Unioni che abbiano provveduto alla costituzione dell'ufficio di piano dell'Unione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e, in subordine, alle Unioni che abbiano costituito uffici di piano intercomunali tra i Comuni facenti parte dell'Unione che non abbiano conferito alla stessa l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica.”
- ai fini della costituzione in forma associata dell'Ufficio di Piano dell'Unione è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione tra i Comuni aderenti, ai sensi del d.lgs. 267/2000;
- I Comuni di Valsamoggia, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno e Zola Predosa intendono attivare in forma associata l'Ufficio di Piano dell'Unione , d'ora in avanti denominato UdP;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.267/2000 , ha per oggetto la gestione associata delle funzioni urbanistiche di pianificazione territoriale per i comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa mediante l'Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia con la finalità del coordinamento delle scelte

urbanistiche di carattere strategico per lo sviluppo e l'integrazione del territorio dell'Unione nonché degli strumenti tecnici e cartografici necessari per la valutazione di tali scelte.

2. Tale forma di gestione associata fa riferimento allo svolgimento delle funzioni urbanistiche di competenza comunale definite nella legislazione regionale e nazionale e costituisce una struttura organizzativa flessibile, di tipo adattativo, in cui i Poli Territoriali formati dai competenti uffici comunali gestiscono l'ordinarietà dei processi attuativi della pianificazione urbanistica e si integrano con l'UdP per la gestione di tematiche specialistiche e l'aggiornamento degli strumenti urbanistici di scala territoriale

3. L'organizzazione della gestione associata deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, equità, imparzialità e responsabilità.

ART. 2 - DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia la gestione dell'Ufficio di Pianificazione Associato, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

2. La Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia del Samoggia accetta la presente delega e s'impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto mediante la gestione amministrativa di un "UdP".

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI URBANISTICHE

1. I Comuni associano le funzioni urbanistiche in Unione mettendo in rete i propri servizi urbanistici collocati presso ogni Polo Comunale e assegnando all'Unione la gestione di un Ufficio di Piano (UdP) che svolge attività di coordinamento delle pianificazioni che producono effetti sul territorio sovracomunale.

2. L' UdP costituisce dunque il raccordo con i singoli Poli Comunali per lo sviluppo delle attività tecniche collegate alle funzioni urbanistiche di pianificazione territoriale programmate dal Forum Politico dell'Unione.

3. L' UdP è organizzato in via amministrativa mediante utilizzo di personale di norma conferito dai Comuni

4. L'operatività dell'UdP è coordinata da uno dei suoi componenti
5. Per attività inerenti al singolo Polo, il Comune di riferimento, temporaneamente, supporta ed integra l'organico dell' UdP mediante il distacco anche in percentuale del personale necessario ovvero il comando a tempo parziale in relazione alle attività da svolgere.

ART. 4 - COMPOSIZIONE, FUNZIONI E COMPITI DELL' UFFICIO DI PIANIFICAZIONE ASSOCIATA

L' UdP è costituito dai Dirigenti/Responsabili comunali dei diversi servizi urbanistici e da altri tecnici di supporto individuati per il corretto funzionamento delle attività programmate.

All'UdP sono assegnate le seguenti funzioni e compiti:

- elaborazione di analisi delle opportunità/criticità relative allo sviluppo delle infrastrutture della mobilità sovracomunale, ai poli produttivi e commerciali, ai poli funzionali, e ai criteri di sostenibilità per gli interventi di trasformazione;
- raccordo con il Sistema Informativo Territoriale dei Comuni per la standardizzazione del modello dati al fine della non duplicazione delle attività
- predisposizione di incontri e coordinamento tra gli Enti che partecipano alla gestione del processo di pianificazione sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso delle attività;
- mantenimento dei rapporti con i professionisti eventualmente incaricati di elaborazioni di carattere specialistico .
- formazione del mosaico dei piani urbanistici comunali e della sintesi delle strategie di conservazione e sviluppo del territorio dell'Unione
- raccordo con la pianificazione della Città Metropolitana
- raccordo con gli Enti sovraordinati ai Comuni nelle materie della pianificazione urbanistica e della mobilità
- procedure di selezione di eventuali professionalità specialistiche esterne e gestione dei contratti
- formazione/aggiornamento normativo delle strutture comunali sulle novità introdotte dalla nuova legge urbanistica regionale
- aggiornamento, in condivisione con gli uffici comunali competenti, delle valse dei piani comunali e la elaborazione della valse della pianificazione dell'Unione

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI.

1. Resta in capo ai singoli Comuni l'attività relativa all'adozione, alla pubblicazione ed all'approvazione dei singoli strumenti di pianificazione comunale.
2. I Comuni altresì gestiranno l'attuazione degli strumenti urbanistici di competenza, i processi edilizi, i pareri ambientali, gli eventuali percorsi di partecipazione e il monitoraggio del fabbisogno di servizi per la collettività.
3. I Comuni, per la gestione di procedimenti complessi, definiranno una programmazione temporale degli obiettivi da perseguire, conferendo all'UdP le risorse necessarie all'attuazione del programma approvato

ART. 6 - IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare tutti i flussi informativi e la omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dell'UdP.
 2. Preliminarmente all'avvio delle attività di pianificazione ogni Ente dovrà effettuare una ricognizione sul grado quali-quantitativo dei dati posseduti e resi disponibili all'UdP .
- Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione associata.

ART. 7 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. L'Unione dei Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, dell'UdP, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel programma degli obiettivi e nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo .
3. L'Unione nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

ART. 8 GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (S.I.T)

Al fine di omogenizzare le banche dati territoriali, in un programma di crescita integrata i Comuni implementano in Unione la gestione associata dei propri sistemi informativi territoriali.

La suddetta gestione associata concerne le seguenti attività e funzioni:

- assunzione del modello dati territoriali della Regione Emilia Romagna
- raccordo con il SIA
- individuazione, raccolta ed organizzazione sistematica dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio;
- integrazione dei dati cartografici con i dati alfanumerici prodotti all'interno degli uffici comunali o da enti esterni;
- creazione e aggiornamento degli archivi dati derivanti dalle procedure e dagli atti amministrativi (strumenti urbanistici, gestione toponomastica, autorizzazioni e concessioni edilizie o commerciali, piani di settore); aggiornamenti speditivi delle cartografie;
- supporto alle attività decisionali della pianificazione e della programmazione;
- diffusione al pubblico delle cartografie e loro pubblicazione web;
- gestione dei rapporti e dei contratti con soggetti esterni;
- gestione dei flussi informativi verso SIT della Provincia e della Regione;

Tali attività sono implementate prioritariamente con le risorse che ogni Comune mette a disposizione per lo sviluppo delle attività riferite al proprio territorio.

ART. 9 - FORUM DI PIANIFICAZIONE ASSOCIATA

1. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di raccordo tra i singoli Enti, sulle scelte urbanistiche e strategiche, nonché per l'assunzione delle decisioni in termini di programmazione e Bilancio di servizio, è istituito un "Forum di Pianificazione Associata".

2. Al Forum partecipano il Sindaco/Presidente e gli Assessori competenti in materia di pianificazione di ogni Ente sottoscrittore la presente Convenzione, ed è presieduto da un Sindaco.

3. Per le materie tecniche il "Forum di Pianificazione Associata" è supportato dall' "Ufficio di Pianificazione Urbanistica".

7. Il Comitato può nominare nel suo seno dei Relatori temporanei o permanenti, per la definizione di documenti di sintesi di tipo politico-amministrativo (documenti d'indirizzo, obiettivi e priorità,

ecc.).

ART. 10 SEDE

La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell'Ufficio di Pianificazione Associato.

ART. 11 PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 10, l'Unione dei Comuni predisporre una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio di Piano Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.
2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione dei Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.
3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.
4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento dell'Ufficio di Piano Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

ART. 12 ONERI FINANZIARI

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.
2. La gestione finanziaria dell'Ufficio di Piano Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.
3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:
 - l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio di Piano Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

– il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio di Piano Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.

5. Ogni qual volta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell'Ufficio di Piano Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio di Piano Associato.

6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio di Piano Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:

- a) Il 10 % suddiviso in parti uguali tra i Comuni aderenti alla presente convenzione;
- b) Il 20 % sulla base dell'estensione territoriale;
- c) Il 70 % sulla base della popolazione al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione;

10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.

11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

Gli Organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi dell'Ufficio di Piano Associato, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

ART. 13 DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

- 1 IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
- 2 IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
- 3 IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
- 4 IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA
- 5 IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA
- 6 IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA